



Comune di Padova

Settore Servizi Istituzionali e Avvocatura

IX COMMISSIONE CONSILIARE POLITICHE DI CONTROLLO E GARANZIA

*Bilancio, Programmazione e Controllo, Risorse Umane, Anticorruzione, Legalità e Trasparenza,
Avvocatura civica, Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro*

Seduta del 16 maggio 2024
Verbale n. 05 IX Commissione

L'anno 2024, il giorno 16 del mese di maggio alle ore 17.00, regolarmente convocata con lettera d'invito del Presidente della IX Commissione Consiliare Enrico Turrin, si è riunita a Palazzo Moroni presso la Sala Vittoria Marzolo Scimemi (ex Sala Gruppi).

Ai sensi del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, la seduta è dichiarata **pubblica**.

Sono presenti (P), assenti (A) ed assenti giustificati (AG) i seguenti Consiglieri Comunali:					
TURRIN Enrico	Presidente	P	CAVATTON Matteo	Capogruppo	P
TARZIA Luigi	V.Presidente	P	CAPPELLINI Elena	Componente	P
MENEGHINI Davide	V.Presidente	P	CRUCIATO Roberto	Capogruppo	A
BERNO Gianni *	Capogruppo	AG	MOSCO Eleonora	Capogruppo	P
BARZON Anna	Componente	P	BIANZALE Manuel	Capogruppo	A
GABELLI Giovanni	Componente	A	MONETA Roberto Carlo	Capogruppo	A
NALIN Marta	Capogruppo	A	BATTISTELLA Valentina	Componente	P
SACERDOTI Paolo Roberto	Capogruppo	A	PASQUALETTO Carlo	Componente	A
FORESTA Antonio	Capogruppo	A	TISO Nereo	Consigliere	P

*Consigliere BERNO delega Consigliere TISO

Sono presenti in audizione per il Comitato Regionale Comunicazioni il Presidente del Corecom Regione Veneto avv. Marco Mazzoni Nicoletti e il Componente del Corecom dott. Enrico Beda.

Sono presenti, in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale:

- Il Capo Settore Capo Settore Servizi Istituzionali e Avvocatura e Responsabile della Prevenzione, della Corruzione e della Trasparenza avv. Laura Paglia,
- Il Funzionario E.Q.O. Settore Gabinetto del Sindaco – Ufficio U.R.P. Associazioni – Rete Civica dott.ssa Francesca Saracino.

Sono, inoltre, presenti le funzionarie del Settore Servizi Istituzionali e Avvocatura dott.ssa Paola Fioretto, dott.ssa Eleonora Palma e l'uditore sig. Michele Russi.

Segretario presente e verbalizzante : Grazia Capodivento.

Alle ore 17.30 il Presidente della IX Commissione Enrico Turrin, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: trattazione dei seguenti argomenti:

1. Disposizioni in materia di comunicazione politica, comunicazione istituzionale e propaganda elettorale per le elezioni europee 2024.
2. Varie ed eventuali.

Presidente Turrin	Saluta e ringrazia i presenti. Apre la seduta procedendo con l'appello nominale dei componenti della Commissione al fine di verificare la loro presenza, illustra brevemente il punto dell'ordine del giorno sottolineando l'importanza dell'argomento per gli organi
--------------------------	---

	<p>istituzionali. E' stata pubblicata sulla G.U. n. 85 del 11.04.2024 la convocazione dei comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo e per le amministrative. Da tale giorno si fa divieto fino alle operazioni di voto a tutte le Pubbliche Amministrazioni di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quella effettuata in forma impersonale ed indispensabile per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni. Lascia la parola all'avv. Mazzoni per gli opportuni chiarimenti ed invita i presenti, a fine intervento, a porre i quesiti del caso.</p>
Avv. Mazzoni	<p>Ringrazia il Presidente Turrin dell'invito e i partecipanti alla riunione. Precisa che la materia è di complessa interpretazione ed applicazione. Tra le competenze del CORECOM, di concerto con AGICOM, vi è anche la tutela e la vigilanza dell'applicazione della norma sulla par condicio, legge n. 28/2000. La legge promuove e disciplina, al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici, l'accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica, nonchè promuove e disciplina altresì, allo stesso fine, l'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne per l'elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali e amministrative e per ogni referendum. L'art. 9 della legge n. 28/2000 dispone che: «Dalla data di convocazione dei comizi elettorali (n.d.r.: 11 aprile 2024) e fino alla chiusura delle operazioni di voto (n.d.r.: 9 giugno 2024), è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quella effettuata in forma impersonale ed indispensabile per l'efficace svolgimento delle proprie funzioni». Chiarisce cosa si intende per comunicazione indispensabile, di cui AGICOM dà un'interpretazione restrittiva. Sono ad esempio vietate le comunicazioni che riguardano eventi inerenti l'apertura di scuole, mostre, convegni e altre attività di promozione. E' invece considerata indispensabile la comunicazione afferente stati di calamità, chiusura strade e servizi per inaccessibilità causa eventi naturali, quindi che rientrano nell'efficace svolgimento delle funzioni dell'Ente. In secondo luogo è necessario valutare il concetto di comunicazione impersonale. AGICOM stabilisce che tale concetto non si esaurisce solo nell'omettere il nome e cognome dell'amministratore che emette comunicazione, ma non deve neanche essere presente lo stemma o la dizione e intestazione dell'Ente. In sede di fase istruttoria, CORECOM ha presentato una proposta di archiviazione ad AGICOM, che è stata respinta, considerando che l'intestazione dell'Ente è garanzia per i cittadini che tale comunicazione abbia profilo istituzionale. Porta l'esempio della recente visita del Santo Padre a Venezia. Anche in questa sede AGICOM ha espresso parere negativo sull'apposizione del logo identificativo del Comune di Venezia, tra gli altri, sugli avvisi di deviazione di percorso. CORECOM ha richiesto parere sulla tipologia di avvisi da affiggere riguardo il Giro d'Italia in tappa a Padova, quale evento di portata nazionale. AGICOM si è espressa sottolineando che tale comunicazione non rientra nel concetto di indispensabilità e quindi passabile di violazione. Sottolinea che il divieto non riguarda lo svolgimento degli eventi ai quali il Sindaco può recarsi con la fascia tricolore, ma la tipologia di comunicazione data dalla Pubblica Amministrazione. Ad esempio, la comunicazione afferente la promozione di un evento patrocinato dal Comune organizzato da un'associazione privata in cui è invitato il Sindaco, se rilasciata dalla stessa non rientra nell'art. 9 della legge 28/2000. Per ciò che riguarda le comunicazioni rilasciate a mezzo utilizzo della pagina personale di un amministratore essa è consentita purché non sia riconducibile alla sua carica istituzionale. Non è consentito il cambio di denominazione di una pagina avente in precedenza profilo pubblico.</p> <p>La sanzione somministrata si esaurisce nell'obbligo di pubblicare nella home page della Pubblica Amministrazione la violazione commessa con obbligo di ripristino. E' necessario prestare attenzione, poiché se sono state utilizzate risorse pubbliche interviene la Corte dei Conti. Il CORECOM ha il compito di verificare se l'avvenuta violazione è stata pubblicata sul sito dell'Ente. In caso di mancato adempimento AGICOM somministra sanzione pecuniaria di minimo 10 mila euro, con danno erariale.</p>
Presidente Turrin	<p>Ringrazia l'avv. Mazzoni e cede la parola al Consigliere Cavatton.</p>
Consigliere Cavatton	<p>Ringrazia l'avv. Mazzoni e il Presidente Turrin. Si sofferma sull'indizione dei comizi elettorali. Il DPR è stato firmato il 10 aprile 2024 e pubblicato il giorno successivo in</p>

	G.U. Chiede chiarimenti sulla data di inizio dell'applicazione della L. 28/2000, se è da considerare la data di entrata in vigore del DPR o dall'inizio ufficiale della campagna elettorale, vale a dire se sia da considerare il sessantesimo giorno antecedente la data delle elezioni europee o il quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni amministrative. Chiede se ci sia differenza di applicazione per le amministrazioni che vedono contemporaneamente svolgersi elezioni europee ed amministrative contemporaneamente e delucidazioni sui tempi tra segnalazioni indirizzate al CORECOM, che devono avvenire entro 10 giorni dal presunto illecito, ed avvio dell'istruttoria. Chiede se i 10 giorni partono dalla pervenuta segnalazione o dal giorno in cui il segnalante ha rilevato la stessa.
Avv. Mazzoni	La par condicio, ai sensi dell'art. 9 della L. 28/2000 inizia dal giorno di convocazione dei comizi elettorali. Nel caso di elezioni europee il termine è di 60 gg. Quest'anno in alcune parti d'Italia sono state indette anche le elezioni amministrative, il cui termine è di 45 gg.. Nel caso in cui vi sia coincidenza tra due tornate elettorali si tiene conto del termine maggiore, quindi 60 gg. Per ciò che riguarda l'ambito di applicabilità AGICOM stabilisce che se le elezioni amministrative nazionali riguardano più del 25% degli aventi diritto al voto la par condicio è estesa a tutto il territorio nazionale. Se riguardano meno del 25%, la par condicio si applica solo agli ambiti territoriali interessati. Nel caso di elezioni regionali, il limite del 25% si applica al territorio regionale. Il problema non si pone in ambito provinciale in quanto non sono ad elezione diretta. Per ciò che riguarda l'istruttoria, la segnalazione può essere fatta, in base all'interpretazione prevalente di AGICOM, solo da soggetti politici (candidati o con già incarichi istituzionali). Interpretando la norma nell'ambito del diritto amministrativo, i 10 gg. partono dal momento in cui il segnalante ha conoscenza del fatto.
Presidente Turrin	Cede la parola alla Consigliera Mosco, al Consigliere Tiso e al Vice Presidente Tarzia di seguito.
	Esce la Consigliera Barzon alle ore 17.45.
Consigliera Mosco	Chiede come devono comportarsi i Consiglieri nell'ambito della comunicazione con le Segreterie istituzionali e con l'Ufficio Stampa.
Consigliere Tiso	Chiede approfondimenti sulla ratio della norma e sull'applicabilità della sanzione.
V. Presidente Tarzia	Un candidato con cariche istituzionali come può comportarsi in questo ambito?
Avv. Mazzoni	La norma sulla par condicio è nata per impedire che soggetti con già cariche istituzionali siano avvantaggiati sugli altri candidati. Un consigliere comunale candidato alle europee deve aprirsi una pagina social network personale, non può utilizzare strutture pubbliche (sale consiliari) né usufruire dell'Ufficio stampa dell'Ente, né inviare mail dalla casella di posta istituzionale. I gruppi consiliari non sono considerati pubblica amministrazione, quindi gli stessi sono esclusi dall'applicazione dell'art. 9 della L. 28/2000, eccetto nel caso in cui utilizzino risorse pubbliche (ad es. sale comunali). I mezzi di comunicazione a mezzo carta stampata non rientrano nell'ambito della disciplina del suddetto articolo, ma gli artt. 7-8 vietano la pubblicazione dei sondaggi nei 10 gg antecedenti il giorno delle elezioni. I mezzi televisivi devono dare uguale spazio ai candidati delle diverse posizioni politiche. Il limite è quindi dato dall'utilizzo di risorse pubbliche, la cui violazione può essere segnalata anche alla Corte dei Conti. Sono fatte salve le comunicazioni istituzionali obbligatorie per norma, ad esempio pubblicazione nell'Albo Pretorio. Concretamente l'avviso inerente la riunione odierna di Commissione Consiliare deve essere pubblicata per norma. Diverso il caso in cui durante la riunione venga scattata una fotografia e venga pubblicata da un candidato quale promozione elettorale. La sanzione è limitata solo a quanto già precedentemente illustrato, contro l'Amministrazione, che può a sua volta rivalersi sull'agente.
V. Presidente Tarzia	Chiede approfondimenti sui limiti di pubblicazione a cui sono soggetti i candidati.
Avv. Mazzoni	Risponde con un esempio. Il caso di un candidato alle europee che sia consigliere comunale. Egli può fare campagna elettorale ed organizzare gli eventi, ma deve pubblicizzarli sulla sua pagina social meramente personale (es. Mario Rossi e non

	Consigliere Mario Rossi), anche invitando il politico di riferimento. E' vietato cambiare il nome della pagina istituzionale. Sottolinea che la legge è comunque anacronistica, causa diffusione comunicazione a mezzo social.
Presidente Turrin	Cede la parola alla Consigliera Battistella.
Consigliera Battistella	Chiede come deve comportarsi chi, oltre ad avere una carica istituzionale, ha un lavoro che comporta la trasmissione di comunicazioni.
Avv. Mazzoni	Sottolinea che è necessario fare riferimento sul concetto di indispensabilità e sottolinea che le scuole rientrano nella P.A..
Consigliere Cavatton	Si unisce alla domanda della Consigliera Battistella.
Avv. Mazzoni	Lì dove non c'è commistione tra carica istituzionale e privata professione la comunicazione non rientra nella disciplina dell'art. 9 della L. 28/2000. Riferisce che la par condicio colpisce tutti, non facendo differenza tra candidati e non candidati.
Uditore Russi	Chiede se la limitazione riguarda anche l'uso del telefono dell'Ente pubblico in un ufficio.
Avv. Mazzoni	La fattispecie rientra nel reato di peculato, ma è da valutare la quantità di contatti telefonici.
Dott.ssa Fioretto	Sottolinea che nello svolgimento della sua funzione ha agito con grande cautela a fronte delle richieste delle figure istituzionali, soprattutto per ciò che riferisce alla prenotazione delle sale.
Presidente Turrin	Alle ore 18.15, considerato che non vi sono altre richieste di intervento, dichiara concluso l'ordine del giorno, ringrazia i partecipanti e chiude la seduta.

Il Presidente della IX Commissione
Enrico Turrin

Il segretario verbalizzante
Grazia Capodivento